

CONVENZIONE

tra

L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA – ENEL – rappresentata dai Signori Ing. GIULIANO SEGRE e Ing. GIOVANNI VISIONI nella rispettiva qualità di Direttore del Settore Produzione e Trasmissione e Capo del Servizio Termoelettrico – S.P.T. del Compartimento di Milano

e

il **CONSORZIO IDRAULICO DI SCOLO “SANTO STEFANO”** con sede in Ostiglia (Mantova), rappresentato dal Presidente Signor ALDO LOSI a ciò autorizzato in base a delibera del Consiglio dei Delegati n° 121 in data 26 agosto 1972

premesse

- che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, ha autorizzato con Decreto n° 167 in data 1° ottobre 1970 la costruzione della centrale termoelettrica di Ostiglia di tre nuove sezioni termoelettriche della potenza nominale continua di 320 MW ciascuna, da affiancare alla prima sezione di pari potenza – già in esercizio – autorizzata con decreto n° 133 emesso il 14 ottobre 1963 dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- che in data 18 luglio 1969 il comune di Ostiglia ha rilasciato alla ENEL la licenza edilizia n° 64/1969 per la costruzione delle predette tre sezioni termoelettriche;
- che tra il Consorzio idraulico di scolo “Santo Stefano” di seguito designato semplicemente “Consorzio” e l'ENEL si intende con la presente convenzione disciplinare lo scarico nel canale consorziale “Cà Rossa” – influente del “Cavo S. Stefano” – delle acque reflue risultanti dall'esercizio della centrale;

ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) Il Consorzio, a conferma dei precedenti accordi intercorsi, autorizza l'ENEL a scaricare nel predetto canale le acque reflue della Centrale termoelettrica di Ostiglia alle condizioni di seguito indicate.
- 2) Le acque reflue immesse dall'ENEL nel suddetto canale avranno caratteristiche chimiche e fisiche conformi alle prescrizioni che verranno stabilite dal laboratorio chimico della Amministrazione Provinciale di Mantova.
- 3) I quantitativi di acqua scaricati dall'ENEL nel canale consorziale non dovranno essere superiori a 0,5 mc/sec. E ciò anche in occasione delle piene del fiume Po.
- 4) Il consorzio conferma di avere prima d'ora ricevuto dalla ENEL la somma di Lire 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) a titolo di contributo "una tantum", forfettariamente determinato, per tutte quelle opere di sistemazione del canale consorziale denominato "Cà Rossa" – influente del "Cavo S. Stefano" – che si rendono necessarie, e che il consorzio assume a proprio carico, per consentire senza inconvenienti lo scarico delle acque dalla Centrale di Ostiglia, così come stabilito nei punti precedenti.
- 5) Il consorzio si impegna altresì a provvedere alla manutenzione del canale consorziale sia con il diserbo (da effettuarsi ogni qual volta se ne renda necessario, onde permettere in ogni momento lo smaltimento delle acque affluenti nella quantità massima prevista) sia con l'eventuale rifacimento degli argini lungo tutto il percorso, e cioè dal ramo di uscita della Centrale siano alla confluenza con il fiume Tartaro.
- 6) L'ENEL si impegna a versare al Consorzio un canone annuo di lire 1.000.000 (un milione) a partire dal 01.01.1971 a titolo di contributo nelle opere di manutenzione di cui al punto 5); il relativo pagamento avverrà in un'unica soluzione, in via posticipata, il 15 dicembre di ogni anno.
- 7) Ferma restando, in relazione alla permanenza dell'esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia, l'autorizzazione del Consorzio allo scarico delle acque reflue nel canale, il contributo per manutenzione di cui al punto 6) potrà eventualmente subire variazioni in correlazione con quelle che si verificassero nel costo della mano d'opera; tali variazioni dovranno formare oggetto di richiesta della parte interessata all'altra parte mediate lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza del canone annuale; il nuovo canone che venisse concordato tra le parti o

che, in difetto di accordo, venisse determinato dal Giudice, decorrerà dall'anno successivo a quello della richiesta di variazione.

- 8) Qualora le opere idrauliche del Consorzio di scolo S. Stefano passassero al Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, il contributo per manutenzione di cui al punto 6) verrà corrisposto dall'ENEL a quest'ultimo a decorrere dalla scadenza successiva al momento in cui gli sarà pervenuta congiunta comunicazione dai due consorzi. Il predetto contributo verrà peraltro assorbito nell'onere di bonifica consortile dal Consorzio Fossa di Pozzolo, ove l'ENEL vi partecipasse.
- 9) Il Consorzio riconosce di null'altro avere a pretendere dall'ENEL per qualsiasi titolo – oltre a quanto stabilito dalla presente convenzione – in connessione con lo scarico delle acque reflue della centrale termoelettrica di Ostiglia.
- 10) Le parti, di comune accordo, fissano per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra loro circa l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, l'esclusiva competenza del foro di Milano.
- 11) Le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'ENEL.
- 12) Letto, confermato e sottoscritto.